

Concorso

# MINISTERO della **GIUSTIZIA**

**370** Funzionari a supporto degli  
Uffici notificazioni,  
esecuzioni e protesti (UNEP)

**MANUALE** di **TEORIA** e **QUIZ**

per la **prova scritta**

### B) Concorso di circostanze eterogenee

Il concorso di circostanze **eterogenee** (cioè, di attenuanti e di aggravanti) è disciplinato dall'art. 69 c.p., che impone al giudice un *giudizio di bilanciamento*, in particolare di *prevalenza* o di *equivalenza* fra le stesse: giudizio avente carattere **obbligatorio**, e soggetto ad un obbligo di puntuale **motivazione**. In caso di *prevalenza*, si applicano solo gli aumenti e le diminuzioni relative alle circostanze riconosciute prevalenti; in caso di *equivalenza*, si applica la pena che sarebbe inflitta qualora non concorresse alcuna circostanza.

#### ► 3.3.1. Le deroghe al bilanciamento

Nel corso degli anni, la regola del bilanciamento tra circostanze concorrenti sancita dall'art. 69 c.p. ha subito diverse deroghe ad opera di norme speciali. Si tratta di interventi dettati da peculiari esigenze general-preventive, aventi lo scopo primario di impedire che risulti frustrato nella valutazione giudiziale il rigore di aggravanti che costituiscono il frutto di apposite valutazioni legislative. Si è parlato, in questo caso, di circostanze "blindate" o "privilegiate", proprio perché sottratte al giudizio di bilanciamento o comunque all'esito di soccombenza/equivalenza rispetto ad eventuali e concorrenti circostanze attenuanti.

Così, ad esempio, l'art. 1 d.l. n. 625/1979, conv. in legge n. 15/1980, stabilisce che, quando ricorre l'aggravante della finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico — alla quale consegue un aumento di pena della metà — le attenuanti concorrenti non possono essere dichiarate equivalenti o prevalenti rispetto a detta aggravante o ad eventuali altre circostanze autonome o indipendenti.

#### ► 3.4. Le aggravanti comuni. Le novità del D.L. 11 aprile 2025, n. 48 (c.d. Decreto Sicurezza), conv. in L. 9 giugno 2025, n. 80

L'art. 61 c.p. prevede una serie di aggravanti comuni, così dette perché applicabili, in linea di principio, a *qualsiasi reato*; alcune di esse, per vero, presentano una sfera d'applicazione circoscritta (ad es., la circostanza relativa al danno di rilevante gravità è applicabile ai soli delitti contro il patrimonio).

- 1. Motivi abietti o futili.
- 2. Connessione di reati.
- 3. Colpa cosciente.
- 4. Sevizie e crudeltà verso le persone.
- 5. Minorata difesa.
- 6. Commissione del reato in stato di latitanza.
- 7. Danno di rilevante gravità.
- 8. Aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto.
- 9. Abuso di poteri o violazioni di doveri.
- 10. Aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle sue funzioni o del servizio.
- 11. Aver commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni d'ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, di ospitalità.
- 11-*bis*. Aggravante della clandestinità (dichiarata costituzionalmente illegittima).
- 11-*ter*. Aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione.
- 11-*quater*. Aver commesso un delitto non colposo durante il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere.
- 11-*quinquies*. Commissione del fatto, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale e contro la libertà personale, in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza.
- 11-*sexies*. L'aver, nei delitti non colposi, commesso il fatto in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, ovvero presso strutture socio-educative.
- 11-*septies*. L'aver commesso il fatto in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni.

Parte III ► Diritto penale con specifico riferimento ai delitti contro la P.A., ai delitti contro l'amministrazione della giustizia e ai delitti contro la fede pubblica

- **11-octies.** L'aver agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell'esercizio di tali professioni o attività.
- **art. 61-bis c.p.:** circostanza aggravante del reato transnazionale.

L'articolo 11 del **D.L. 11 aprile 2025, n. 48 (Decreto Sicurezza)**, conv. in **L. 9 giugno 2025, n. 80** introduce all'art. 61 c.p., il n. 11 *decies* e con esso la **nuova circostanza aggravante comune** dell'aver commesso il fatto nelle aree interne o nelle immediate adiacenze delle infrastrutture ferroviarie o all'interno dei convogli adibiti a trasporto passeggeri.

Quanto al perimetro applicativo della circostanza, il citato n. 11 *decies* fa riferimento ai delitti non colposi contro la vita e l'incolumità pubblica e individuale, contro la libertà personale e contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio.

### ► 3.5. La recidiva

---

La **recidiva** (dal termine latino "*recidivum*", ossia "colui che ricade") indica la condizione di chi essendo già stato in precedenza *condannato per un reato, ne commette uno o più altri*. Essa, in termini più specifici, designa la situazione in cui viene a trovarsi chi, avendo già subito una condanna penale accertata con una *sentenza definitiva passata in giudicato*, commette un altro reato. Tale ipotesi è regolata agli artt. 99 ss. c.p., nell'ambito delle disposizioni dedicate al reo: il suo effetto principale è riconducibile all'*aumento di pena*.

Il codice penale adotta una *classificazione* a seconda delle modalità con cui il soggetto torna a commettere reati. Si distingue tra:

- **recidiva semplice**, ricorrente quando il soggetto, dopo essere stato condannato con sentenza irrevocabile per aver commesso un reato, ne commette un altro di tipo diverso;
- **recidiva aggravata**, configurabile in tre diverse ipotesi: **a)** recidiva cd. **specificata**, quando il nuovo reato commesso dal soggetto corrisponde nelle sue caratteristiche essenziali a quello compiuto in precedenza (è, cioè, della stessa indole); **b)** recidiva **infraquinquennale**, quando il reato è stato commesso nell'arco dei 5 anni dalla condanna precedente; **c)** recidiva cd. **vera**, quando il nuovo reato è stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena, durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente alla esecuzione della pena;
- **recidiva reiterata**, allorché il reato sia commesso da una persona già qualificata come recidiva e, cioè, da un recidivo; può essere reiterata *semplice* ovvero *aggravata*.

### ► 3.6. Le attenuanti comuni

---

L'**art. 62 c.p.** contiene l'elencazione delle attenuanti comuni.

1. Motivi di particolare valore.
2. Provocazione.
3. Suggestione della folla in tumulto.
4. Danno patrimoniale di speciale tenuità.
5. Fatto doloso della persona offesa.
6. Avvenuto risarcimento del danno o eliminazione o attenuazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato. L'aver partecipato a un programma di giustizia riparativa con la vittima del reato, concluso con un esito riparativo.

### ► 3.7. Le attenuanti generiche

---

Le c.d. **attenuanti generiche** consentono il migliore adeguamento della pena al caso concreto (art. 62-bis, co. 1, c.p.): si lascia al giudice non soltanto la determinazione della misura concreta della variazione della pena base fissata per il reato, ma la stessa individuazione del dato circostanziale nel caso concreto.

## 5. Le figure ausiliarie che collaborano con il Giudice.

Al di fuori dei soggetti che esercitano *latu sensu* compiti giurisdizionali, il Giudice, quando svolge le proprie funzioni, si avvale di **uffici complementari**, a cui sono affidate specifiche attività comunque direttamente connesse all'esercizio della giurisdizione.

Tali figure possono essere **sia interne che esterne** alla struttura organizzativa degli uffici giudiziari. Al primo gruppo appartengono certamente i Cancellieri e gli Ufficiali Giudiziari, che sono legali all'Amministrazione della Giustizia da un rapporto di pubblico impiego; al secondo appartengono, invece, quei soggetti, come il custode o il Consulente Tecnico d'Ufficio, che non sono legati da un rapporto stabile con l'Ufficio giudiziario, anzi sono estranei allo stesso, ma vengono chiamati a svolgere funzioni ausiliarie del Giudice a seguito di un **incarico specifico**.

### ► 5.1. I Cancellieri

La figura del Cancelliere svolge sia funzioni ausiliarie dell'attività giurisdizione sia funzioni autonome; in tal senso egli è qualificato più come organo amministrativo che giurisdizionale.

Svariate sono comunque le funzioni ed i compiti che la legge gli attribuisce e che possono essere distinti in relazione al tipo di giurisdizione presa in considerazione.

- **Nel processo civile**, il cancelliere (artt. 57 e 58 c.p.c.): provvede alla documentazione dell'attività processuale; redige i verbali di udienza ed i provvedimenti del Giudice (nel qual caso li sottoscrive in aggiunta); rilascia le copie e gli estratti degli atti e dei documenti; provvede all'iscrizione delle cause a ruolo e alla formazione del fascicolo d'ufficio; conserva i fascicoli delle cause, ricevendo il deposito degli atti che la legge prescrive da effettuarsi in cancelleria; provvede alla comunicazione degli atti e al rilascio delle copie.
- **Nel processo penale**, il cancelliere provvede alla compilazione del verbale (art. 135 c.p.p.), all'autenticazione dei provvedimenti del Giudice, alla ricezione degli atti processuali, al rilascio di copie, alla comunicazione degli atti del Giudice al P.M., alla formazione del fascicolo per il dibattimento ed alla notifica delle impugnazioni.

Nonostante l'indubbia importanza di tale figura nell'ambito di un processo, occorre dire che:

- **Non determina nullità dell'atto** l'eventuale mancata assistenza del cancelliere nella formazione del verbale di udienza o l'omessa sottoscrizione del verbale da parte sua; ciò in quanto la funzione del cancelliere ha soltanto natura integrativa di quella del Giudice e le predette mancanze non incidono sull'idoneità dell'atto al concreto raggiungimento degli scopi cui è destinato;
- **Non determina irregolarità dell'atto** la mancata o insufficiente attestazione da parte del cancelliere della data di deposito dello stesso in cancelleria, non potendo detta omissione tradursi in prova della inosservanza del termine stabilito per il deposito.
- In caso di **falsità materiale o ideologica** dei verbali redatti nel processo dal cancelliere, non è proponibile avverso questi la querela di falso (non essendo atti di parte), ma il Giudice ha il dovere di informarne tempestivamente il Procuratore della Repubblica e, qualora ometta tale adempimento, le parti hanno facoltà di farne denuncia.
- È, invece, giuridicamente inesistente la notifica di una sentenza non autenticata dal cancelliere, stante il carattere di indispensabilità dell'attività di quest'ultimo nel **rilascio di copie ed estratti autentici**.

### ► 5.2. Gli Ufficiali Giudiziari

Nell'ambito dell'organizzazione struttura degli Uffici giudiziari, gli Ufficiali giudiziari sono inseriti negli **Uffici notificazioni, esecuzioni e protesti** (UNEP) istituiti presso le Corti d'appello e i Tribunali che non siano sede di Corte d'appello *ex art. 3, R.D. 12/1941* e art. 101, **D.P.R. 1229/1959** (contenente le norme sull'*Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari*); dello stesso ufficio fanno parte: gli aiutanti ufficiali giudiziari e i coadiutori degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti.

Anche con riferimento agli Ufficiali Giudiziari può distinguersi a seconda che essi esercitino funzioni:

- **Nel Processo civile**: peculiari compiti sono affidati all'ufficiale giudiziario nel processo esecuz-

tivo, a cui si aggiungono, ai sensi dell'art. 59 c.p.c. che indica tra le principali attribuzioni dell'ufficiale giudiziario nel processo civile di cognizione: l'assistenza al Giudice in udienza; l'esecuzione degli ordini del Giudice; la notificazione degli atti.

- **Nel processo penale:** gli sono affidati l'esecuzione delle notificazioni ordinate dal Giudice o dal P.M.; può presenziare alle udienze ed ha compiti precipui in ordine al controllo del comportamento dei testimoni.

Dal punto di vista della competenza territoriale entro cui l'ufficiale giudiziario "può esercitare il proprio ministero", l'art. 106 D.P.R. 1229/1959 lo individua "nell'ambito del mandamento dove ha sede l'ufficio al quale è addetto, salvo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo seguente", norma questa che dispone, invece, l'assenza di limitazioni territoriali in caso di utilizzo del servizio postale per la notificazione degli atti (v. art. 107 comma 2).

In ogni caso, la violazione degli artt. 106 e 107, D.P.R. 1229/1959 costituisce una semplice irregolarità ed è irrilevante ai fini della validità ed efficacia della notificazione.

### ► 5.3. La responsabilità

Come tutti i pubblici dipendenti, il cancelliere e l'ufficiale giudiziario possono rispondere a vario titolo della condotta tenuta nel compimento delle loro attribuzioni e dei risultati degli stessi.

Essi, infatti, sono, ex art. 28 Cost., **direttamente responsabili** a norma delle leggi penali, civili e amministrative.

Entrambi incorrono in:

- **responsabilità civile** nell'ipotesi in cui:
  1. senza giustificato motivo, rifiutino di compiere un atto che sono obbligati a porre in essere in ragione del proprio ufficio o compiano gli atti che loro competono oltre il termine stabilito, su istanza di parte, dal Giudice dal quale dipendono o dal quale sono stati delegati;
  2. compiano un atto nullo con dolo o colpa grave.

Nel qual caso la responsabilità civile dei predetti soggetti si estende allo Stato ed in specie ne risponderà il Ministero della Giustizia;
- **responsabilità penale** (art. 328 c.p. in materia di reato di rifiuto o omissione d'atti d'ufficio);
- **responsabilità disciplinare.** Si vedano l'art. 104 L. 1196/1960 per i cancellieri e nonché l'art. 60 del D.P.R. 1229/1959 per gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari, che indicano rispettivamente le sanzioni che possono essere loro irrogate (per i primi: censura, riduzione dello stipendio, sospensione della qualifica e destituzione, per i secondi: l'ammenda disciplinare, della sospensione o della destituzione).